



COMUNE DI CAMPOREALE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



SCHEMA AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per l'acquisizione di disponibilità all'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale
"Campo di Calchetto", sito in Via E. Montale in Camporeale (PA)

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Camporeale - Partita IVA 80016380828- Responsabile della procedura di gara è il Responsabile del III° Settore, Area Tecnica del Comune di Camporeale - Via Marco Minghetti, 87 – 90043 Camporeale – Sito Internet: www.comune.camporeale.pa.it

SI RENDE NOTO CHE

il Comune di CAMPOREALE intende effettuare una indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la concessione a titolo oneroso dell'impianto sportivo comunale "Campo di Calchetto" sito in Via E. Montale in Camporeale (PA) identificati al catasto terreni foglio 22 porzione delle particelle nn°9-54-60-61-71, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 4 (quattro) operatori economici da invitare alla eventuale successivo affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Affidamento di concessione ai sensi del D.lgs. 50/2016, nuovo codice dei contratti, nello specifico l'art. 30 e 164

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione di gestione contempla la gestione e il diretto coordinamento di ogni attività svolta nell'impianto di cui al presente documento, al fine di valorizzare lo sviluppo didattico, sportivo promozionale e sociale dei servizi resi alla cittadinanza.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la concessione di gestione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune di Camporeale.

L'avviso è da intendersi come indagine di mercato che non comporta vincoli o impegni per il Comune di Camporeale. L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso e non dar seguito alla successiva procedura di evidenza pubblica, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte delle associazioni/società interessate.

In ogni caso, le attività relative alla gestione dell'impianto devono essere realizzate nel rispetto del programma di attività e strumenti definiti in accordo con il Comune di Camporeale.

Il Concessionario di gestione e d'uso, a tal fine, dovrà redigere e trasmettere al Comune di Camporeale un programma annuale specifico di iniziative, nel rispetto delle assegnazioni del Settore preposto, entro il mese di ottobre di ogni anno.

Art. 2 – Caratteristiche dell'impianto

L'impianto sportivo si sviluppa come di seguito descritto:

- Campo di calcio a 5;
- Gradinate esterne su un lato dell'impianto.
- Spogliatoi

Attualmente i luoghi sopra detti, presentano delle criticità e precisamente recinzioni divelte, impianto di illuminazione da revisionare, il manto di gioco in erba sintetica danneggiato e pertanto necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nella planimetria allegata al presente "Piano" è possibile visionare meglio le caratteristiche ubicazionali e dimensionali del complesso descritto.

Per quanto riguarda gli spazi sopra descritti e relative pertinenze, il concessionario dovrà presentare un progetto per l'arredamento e la gestione secondo un preciso piano di utilizzo finalizzato all'esercizio di attività anche a rilevanza economica, preordinato a promuovere e pubblicizzare gli spazi come centri di aggregazione oltre che di pratica sportiva.

Art. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Possono presentare istanza per essere invitati alla procedura di gara di cui alla presente manifestazione di interesse le Associazioni e gli Enti di promozione sportiva, Comitati e Società sportive o altri soggetti privati i cui statuti o atti costitutivi prevedano espressamente lo svolgimento

di attività nel settore dello sport. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare tutte le verifiche ritenute utili e/o necessarie per accertare la veridicità di quanto dichiarato

Art. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE

- a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti);
- b) che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- c) essere una società o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione o società loro affiliate, in discipline sportive associate, essere una federazioni sportiva nazionale o affiliata ed avere una buona conoscenza del territorio;
- d) di avere la sede operativa/filiale stabilmente funzionante nel bacino di utenza dell'impianto o in alternativa impegnarsi a costituirlo, in caso di assegnazione, prima della data di stipulazione della convenzione di gestione;
- e) essere iscritti alla Camera di Commercio o nella sezione REA della medesima, se previsto dalla natura del soggetto;
- f) non avere debiti pendenti con l'Amministrazione comunale.

Art. 5 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

In sede di successiva procedura, la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù dell'art. 95 del D. lgs. 50/2016, e s.m.i., in base a criteri qualitativi individuati nella manifestazione di interesse o disciplinare di gara.

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento dell'affidamento diretto di cui art. 1 comma 2 lett a) della Legge 120/2020, la stazione appaltante inviterà **QUATTRO** soggetti che avranno presentato domanda nel termine perentorio sopra indicato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.

Nel caso dovessero pervenire manifestazione d'interesse superiori a 4 (quattro) si procederà ad effettuare un'estrazione a sorte di 4 (quattro) operatori economici.

La Commissione si riserva la facoltà di procedere all' assegnazione anche nel caso di una sola richiesta pervenuta, purché giudicata idonea.

Art. 6 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la richiesta relativa all'affidamento in concessione dell'impianto sportivo per la pratica della Campo di Calcetto. L'istanza deve essere

inoltrata entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente manifestazione d'interesse, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Camporeale via Minghetti N°87,

L'istanza potrà essere inoltrata tramite PEC: protocollo.comunedicamporeale.pa@pec.it, o presentate a mano tramite l'Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre le ore 14,00 del

Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse. La richiesta può essere redatta in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione (istanza di partecipazione) ed allegato al presente avviso. (Allegato 1) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato a cui dovrà essere allegata una copia del documento di identità.

Art. 7 CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE

Il canone per la concessione del servizio in oggetto è fissato in € 3.000,00 annui che il concessionario verserà al Comune in due rate semestrali anticipate.

Art. 8 Procedure di consegna/riconsegna

Con la firma della concessione per la gestione e uso dell'impianto sportivo il Concessionario di Gestione assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova, sia dal punto di vista strutturale sia delle certificazioni licenze ed autorizzazioni in essere, al momento della presentazione dell'istanza di affidamento in conduzione.

Prima della stipula della convenzione e della conseguente consegna dell'impianto il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'ufficio tecnico del Comune di Camporeale un progetto relativo agli interventi da realizzare entro il termine perentorio di 6 mesi dall'avvenuta consegna al fine di rendere la struttura perfettamente agibile ed usufruibile da parte degli utenti. Tale progetto corredato di relazione tecnica, computo metrico ed elaborati dovrà essere approvato dall'ufficio tecnico del Comune. Lo stesso ufficio tecnico manterrà il potere di controllo sull'esecuzione delle opere per quel che attiene alla loro realizzazione ed al rispetto della tempistica. Dopo l'approvazione del suddetto progetto si potrà procedere alla stipula della convenzione ed alla consegna dell'impianto all'aggiudicatario. Qualora tali lavori interferiscono con il corretto uso dell'impianto l'attività sportiva dovrà essere sospesa ad insindacabile parere dell'ufficio tecnico del Comune di Camporeale.

Accertata la regolare esecuzione delle opere suddette, il Comune di Camporeale autorizzerà lo scomputo dell'100% dei costi sostenuti dall'aggiudicatario dal canone di aggiudicazione. L'avvio delle procedure di pagamento del canone si attiverà dopo l'avvenuto completamento del suddetto

scomputo. La mancata realizzazione delle suddette opere comporterà l'immediata rescissione della convenzione con addebito alla ditta aggiudicataria di tutti i costi sostenuti dall'Amministrazione e dei danni arrecati alla struttura ed all'immagine del Comune di Camporeale che saranno quantificati dall'ufficio tecnico del Comune.

All'atto di consegna dell'impianto sportivo, contestualmente, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato del medesimo e delle relative certificazioni. Le suddette operazioni dovranno risultare da apposito verbale di consistenza redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti. Nello stesso sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature e arredi nonché delle principali apparecchiature tecnologiche di cui resta responsabile il Concessionario di Gestione che utilizzerà personale munito delle prescritte autorizzazioni e patenti.

Contestualmente alla consegna dell'impianto è fatto obbligo al Concessionario di volturare tutte le utenze relative all'impianto alla ditta aggiudicataria dell'affidamento. In particolare saranno a carico della ditta concessionaria e dunque oggetto di voltura il contratto di illuminazione, il contratto per la fornitura del gas ed il contratto per la fornitura idrica. Tutte le spese di voltura e dei successivi consumi saranno a carico del Concessionario. Nelle more della conclusione delle operazioni di voltura, il Comune di Camporeale trasferirà al Concessionario, che ne accetta la condizione, tutti i pagamenti relativi ai periodi successivi al verbale di consegna.

Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose di proprietà del Concessionario di Gestione, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, specifico inventario dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario di Gestione con detrazione del Deposito Cauzionale di cui all'art. 21.

Le attrezzature, anche mobili, funzionali all'impianto acquistate dal Concessionario di Gestione e autorizzate dagli Uffici preposti, che risultino nei bilanci di gestione presentati, divengono dotazioni di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza alcuna possibilità di rivalsa.

Art. 9 - Durata della concessione

La concessione avrà la durata di anni 10 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data del verbale di consegna dell'impianto. La concessione potrà essere prorogata su insindacabile approvazione da parte del Comune di Camporeale di ulteriori dieci anni, previa formale richiesta, debitamente motivata, da parte del Concessionario da far pervenire al Comune entro novanta giorni prima della scadenza della convenzione. L'eventuale proroga é comunque soggetta ad insindacabile

accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale con eventuale adeguamento del canone annuale qualora l'Amministrazione lo ritenesse opportuno, adeguamento anche questo insindacabile da parte del Concessionario.

Al termine del rapporto concessorio il concessionario dovrà restituire gli impianti in buono stato di conservazione;

I beni d'investimento acquistati dal concessionario in attuazione del progetto allegato all'offerta, resteranno di proprietà comunale.

Art. 10 - Prescrizioni tecniche per la gestione degli spazi dedicati all'attività sportiva

Il gestore potrà adibire la struttura esclusivamente per attività sportive, ricreative, riabilitative, benessere e salute.

Egli dovrà inoltre:

prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative particolarmente rivolte ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili, atte a sviluppare lo sport di massa, in accordo con l'Amministrazione Comunale;

consentire il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni organizzate dal Comune di Camporeale;

favorire attività sportive, culturali, sociali e ricreative che rispondano ai bisogni dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età anziana;

favorire l'uso della struttura da parte delle scuole del Comune di Camporeale e dei Comuni limitrofi durante l'orario scolastico nelle forme e nelle modalità che verranno concordate con il Comune di Camporeale, i consigli d'istituto e lo stesso gestore;

favorire l'uso delle strutture da parte delle società sportive operanti nella città sulla base delle richieste pervenute, così da garantire un ampio pluralismo associativo;

rispettare il vigente regolamento per l'uso;

rispettare le prescrizioni impartite dalla Commissione tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

applicare e riscuotere le tariffe d'uso del campetto che sono stabilite dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo di concerto con il concessionario;

mettere a disposizione del Comune di Camporeale gratuitamente le struttura sportiva e il personale necessario nelle giornate individuate per la programmazione delle attività relative ai campionati ufficiali e per eventuali altre manifestazioni a carattere cittadino o sovra-comunale (fino ad un massimo di 2 giornate per mese, così come specificato al successivo art. 11, lett. O);

garantire un'apertura minima di ore all'anno nella fascia oraria proponendo e concordando con l'amministrazione comunale gli orari di apertura ed individuando fasce orarie riservate all'attività organizzata dalle società sportive e all'eventuale attività sportiva degli studenti in orario scolastico

Art. 11 – Obblighi del concessionario

Il gestore ha l'obbligo:

- a. di gestire l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse, in conformità alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale ed ai principi enunciati nel presente Regolamento e garantire l'apertura al pubblico per almeno 11 mesi all'anno;
- b. di gestire l'impianto rispettando le modalità e gli obiettivi indicati nel progetto di gestione presentato dal concessionario;
- c. di garantire al Comune di Camporeale la disponibilità a canone zero dell'impianto per gli utenti che obbligatoriamente dovranno munirsi di prenotazione con le modalità e con i tempi seguenti:
 - n. 6 ore settimanali il cui programma dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale ed approvato preventivamente da parte della stessa ma, comunque, senza utilizzo dell'illuminazione artificiale nel periodo Ottobre – Marzo;
 - n. 2 ore giornaliere per un totale di n. 12 ore settimanali di cui n. 6 ore antimeridiane e n. 6 ore pomeridiane (ma comunque senza l'utilizzo dell'illuminazione artificiale) il cui programma dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale ed approvato preventivamente da parte della stessa nel periodo Aprile – Settembre.

Si precisa che per utenti che potranno utilizzare l'impianto nelle ore "a canone zero" di cui alla presente lett. c si intendono coloro rientranti nella fascia di età compresa tra 0 e 14 anni.

Si ribadisce che il Concessionario è tenuto a comunicare il suddetto programma di individuazione delle ore "a canone zero" prima della stipula dell'atto concessorio; il suddetto programma deve necessariamente essere approvato dal Comune di Camporeale. Ogni modifica a tale programma deve essere comunicato dal concessionario al Comune di Camporeale. Tali modifiche sono soggette ad autorizzazione. Le polizze a garanzia della tutela degli utenti di cui al successivo art. 26 devono espressamente tutelare anche gli utenti di queste fasce orarie.

Il Concessionario ha l'obbligo di garantire durante le ore a "canone zero" la presenza del personale di custodia addetto con obbligo di prestare assistenza ai fruitori dell'impianto.

- d. di corrispondere il corrispettivo descritto nel precedente art. 7; in caso di morosità per oltre una semestralità, il concessionario è invitato ad effettuare il pagamento (oltre agli interessi al tasso legale nel frattempo maturati) entro 30 giorni; qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine

l'Amministrazione Comunale, revocata la concessione, procederà al recupero della disponibilità del bene con provvedimento di autotutela del Sindaco;

e. di compilare semestralmente una scheda di rilevamento statistico riguardante l'andamento delle attività, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

f. di presentare entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto e delle attività svolte nell'anno precedente;

g. di vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti dell'impianto delle norme previste dal presente Regolamento, dotandosi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attività consentite dalla concessione;

h. di consentire in ogni momento e senza preavviso visite ed ispezioni all'impianto da parte di tecnici e funzionari dell'Amministrazione Comunale a ciò incaricati e fornire ad essi le informazioni eventualmente richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento ed alla conduzione tecnica della struttura che potranno riguardare anche lo stato di conservazione dei beni in concessione, in relazione al quale potrà essere prescritta l'esecuzione di interventi manutentori ritenuti necessari;

i. di impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune;

j. di rispondere di tutti i danni causati a ciascuna parte del complesso sportivo e relative pertinenze, per tutto il periodo di durata della concessione, anche se gli eventi dannosi fossero imputabili al personale addetto alla gestione tecnica dell'impianto, agli utenti ammessi al godimento del bene e a tutti coloro che, per qualsiasi motivo, hanno accesso ad esso;

k. di contrarre con oneri a proprio carico polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti al concessionario per danni a persone in conseguenza di tutte le attività gestite, con massimale adeguato all'esercizio della gestione dell'impianto per danni arrecati a persone e a cose, così come dettagliatamente descritto nel successivo art. 26;

l. di rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge; per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per danni che possano derivare al personale stesso e per i danni che detto personale possa causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo;

m. di pagare tutte le imposte, tasse ed assicurazioni relativi all'impianto in concessione;

n. per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe massime di cui all'allegato "A" del presente capitolato, nonché le ulteriori agevolazioni stabilite dal Comune di Camporeale con il presente atto. Le tariffe di cui sopra saranno introitate dal concessionario a

copertura delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta). Il concessionario avrà cura di esporre in luogo visibile, all'interno dell'impianto, le tariffe.

- o. di mettere la struttura a disposizione gratuita e prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per la realizzazione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale fino ad un massimo di 2 giornate per mese, la cui data dovrà essere concordata e confermata almeno 15 giorni prima dell'effettivo svolgimento;
- p. mantenere la struttura ad esso affidata in perfetto stato di conservazione ed efficienza: dovrà pertanto essere stilato un apposito verbale di consegna in contraddittorio, così come indicato nel precedente art. 4, con relativa documentazione fotografica, contenente, oltre all'elenco di arredi ed attrezzature, indicazioni particolareggiate sullo stato del campo;
- q. riscuotere le quote d'uso a carico dell'utenza, che non potranno essere eccedenti quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- r. nominare un responsabile dell'impianto sportivo ed il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dandone comunicazione al Comune di Camporeale;
- s. tenere in perfetta efficienza le attrezzature di pronto soccorso;
- t. sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale il prospetto di ripartizione delle fasce di utilizzo dell'impianto da parte di terzi, precisando i criteri e le modalità, nel rispetto dei principi e delle finalità.

Art. 12 - Specifiche relative agli oneri di manutenzione

Sono a carico in ogni caso al gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria quali ad esempio:

1. riparazione e manutenzione del manto erboso sintetico (previa spazzolatura con attrezzature adeguate, innaffiatura per il mantenimento dell'umidità necessaria), delle porte di gioco, della gabbia metallica e delle recinzioni (con verifica periodica ed interventi necessari per il mantenimento);
2. tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti interni del locale spogliatoi;
3. riparazione di infissi e serramenti interni ed esterni del locale spogliatoi;
4. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari (wc, lavabo, mensole, specchi, etc.);
5. interventi di sostituzione dei componenti elettrici interni ed esterni in avaria, come specificato dalle nuove norme CEI 64/8;
6. verniciatura delle parti, metalliche e non, nonché delle attrezzature;
7. mantenimento in stato di efficienza e decoro della tribuna annessa all'impianto.

La manutenzione e ogni altro intervento che si renda necessario dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti ed in particolare delle norme C.E.I., UNI-CIG, di quelle di prevenzioni incendi, oltre che delle prescrizioni impartite dalla Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.T.C.V.L.P.S.).

Art. 13 - controllo della gestione

Ai fini di assicurare al Comune di Camporeale la facoltà di controllare il corretto uso dell'impianto, il gestore dovrà permettere e agevolare periodiche visite da parte dei tecnici, funzionari ed appositi incaricati del Comune che saranno effettuate con cadenza mensile.

Qualora si ravvisi la necessità di effettuare interventi manutentivi, l'Amministrazione Comunale potrà imporre prescrizioni scritte con scadenze ben determinate per l'esecuzione degli stessi e qualora la ditta non provveda nei tempi assegnati, l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione in danno previa diffida alla ditta inadempiente ed incamererà la garanzia prestata in misura corrispondente.

Il gestore ha l'obbligo, nel rispetto della normativa vigente, di presentare annualmente agli uffici competenti del Comune una relazione tecnica sullo stato della manutenzione generale del complesso. Nella stessa dovranno essere indicate le date ed i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti, oltre alla attestazione dell'osservanza dell'art. 19 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 relativamente alla gestione della sicurezza. Dovrà altresì essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti.

Il gestore dovrà inoltre fornire al Comune una relazione annuale sull'andamento delle attività che si sono svolte nell'impianto ed in particolare dovrà fornire i dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza.

Art. 14 - Oneri ed obblighi speciali a carico del gestore

Il Gestore per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18 marzo 1996, oltre alle prescrizioni della C.C.V.L.P.S., dei Vigili del Fuoco e dell'A.S.P. competente per territorio.

Dovrà, in particolare, ottemperare a tutto quanto previsto dal citato Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 relativamente all'art. 19 (gestione della sicurezza).

Con l'assunzione delle responsabilità della manutenzione ordinaria e periodica e della gestione degli impianti, assume gli oneri previsti dal Decreto Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955 e del Decreto del Presidente della Repubblica 22/10/2001 n. 462 relativamente all'obbligo delle denunce e delle verifiche degli impianti di terra e degli impianti per la protezione delle scariche

atmosferiche, nonché gli oneri relativi alla corretta manutenzione degli impianti antincendio previsti dalla legge.

Dovrà nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza, predisporre il piano della sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, secondo le disposizioni delle vigenti normative e le istruzioni impartite dagli Enti preposti al controllo, in particolare per gli impianti elettrici e di illuminazione facendo riferimento alle norme CEI 64/8/7 punto 752 (verifiche e prescrizioni di esercizio), nonché al Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008.

Il gestore si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii..

Incombe sul gestore l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi.

Art. 15 - Personale impiegato dal concessionario

Il concessionario organizzerà il personale a sua cura e spese formando la manodopera necessaria. Dovrà eventualmente osservare tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro stabiliti dalla vigente normativa, nonché dai contratti collettivi di lavoro. Il concessionario è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme di cui sopra anche nei confronti dei dipendenti degli eventuali subappaltatori.

Art. 16 – Tariffe

Le tariffe a carico dell'utenza saranno introitate dal concessionario a copertura delle spese di gestione. Il concessionario applicherà le tariffe dallo stesso stabilite e comunicate al comune sino ad un massimo degli importi così come riportate nell'allegato "A" del presente capitolato, nonché attenersi a quanto stabilito dall'eventuale regolamento approvato dal Consiglio Comunale e trasmesso da parte dell'Amministrazione Comunale, in particolare facendo riferimento alle agevolazioni a favore di soggetti svantaggiati o in situazioni di svantaggio economico.

Il concessionario ha la facoltà di proporre un nuovo piano tariffario che dovrà essere condiviso dall'Amministrazione ed approvato con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

E' fatto obbligo al concessionario di rendicontare alla fine di ogni anno l'attività svolta producendo dettagliata relazione economico finanziaria con allegata tutta la documentazione a supporto della stessa.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

Il concessionario avrà cura di esporre in luogo visibile, all'interno dell'impianto, le tariffe.

Art. 17 – Utilizzo dell'impianto

L'Aggiudicatario è tenuto a gestire l'impianto garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità secondo criteri propri dell'uso pubblico. In particolare, il Concessionario dovrà favorire la prosecuzione delle attività sportive, anche di soggetti disabili, già esistenti nel territorio cittadino. Le modalità di utilizzo dell'impianto e di svolgimento delle attività formano parte integrante del progetto gestionale (piano di utilizzo) presentato in sede di offerta.

Nello stabilire quanto sopra il Gestore dovrà comunque:

- garantire, con eventuali sospensioni dell'attività, le operazioni di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie o realizzare interventi di miglioria che lo stesso Concessionario vorrà realizzare;

- garantire un'apertura MINIMA dell'impianto dalle ore 10.00 alle 22.00 (dal lunedì al sabato).

L'attività comunque potrà svolgersi nell'arco temporale 9:00 - 24:00. E' vietato l'uso dell'impianto al di fuori di tale fascia oraria se non a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente proprietario, previa richiesta da presentarsi entro e non oltre dieci giorni prima dell'evento.

- promuovere tutte le attività relative all'utilizzazione dell'impianto assicurando che siano condotte le seguenti attività considerate quali minime da garantire:

- calcio a 5;
- altre attività sportive;
- attività per anziani e per diversamente abili;
- attività a vantaggio di scuole di ogni ordine e grado.

Art. 18 - Oneri a carico del Comune di Camporeale

Restano a carico del Comune eventuali interventi migliorativi che lo stesso, in qualità di proprietario, vorrà effettuare, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione.

Compete inoltre al Comune di Camporeale:

- la produzione di tutta la documentazione autorizzativa iniziale posseduta;
- lo stabilire nei limiti massimi le tariffe d'uso che saranno annualmente aggiornate o confermate.

Restano a carico dell'affidatario tutte le utenze idriche ed energetiche, il cui passaggio deve essere effettuato subito dopo la consegna della struttura.

Art. 19 – Inagibilità dell'impianto conseguente a lavori

In qualunque momento il Comune di Camporeale, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamento e migliorie che riterrà opportune e necessarie:

- a) per lavori urgenti e di breve durata (5 - 10 giorni lavorativi) sarà sufficiente un preavviso di gg.3;
- b) per tutti gli altri lavori con preavviso di gg. 60 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A/R.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal gestore al Comune.

Alla convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario verrà applicato un canone derivante dall'aggiudicazione dell'affidamento dell'impianto, in considerazione dell'offerta presentata dal soggetto affidatario della concessione.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto pena la sua risoluzione;

Il subappalto è vietato per quanto concerne la gestione dell'impianto;

Per le altre attività è ammesso previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 21 - Intestazione di licenze e autorizzazioni

Le licenze e autorizzazioni amministrative e sanitarie relative all'attività di gestione dell'impianto dovranno essere intestate, per il periodo di vigenza del presente rapporto concessorio, al legale rappresentante del concessionario il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. I suddetti atti abilitativi avranno durata coincidente con quella del rapporto concessorio.

Art. 22 - Servizi di supporto

Il concessionario potrà attivare all'interno dell'impianto e previa autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione Comunale, servizi di supporto all'esercizio dello sport quali sede sociale, bar, punti di ristoro, strettamente correlati con le attività praticate nell'impianto oggetto della concessione.

Il concessionario è tenuto a munirsi in proprio delle autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività che dovranno essere intestate al legale rappresentante della società concessionaria;

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della concessione;

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi;

Art. 23 - Spazi pubblicitari

Al concessionario competono in esclusiva gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari all'interno dell'impianto, determinando autonomamente i relativi corrispettivi; il concessionario dovrà tuttavia presentare al riguardo un progetto da sottoporre all'approvazione dei competenti organi comunali. Il progetto dovrà comprendere tra l'altro l'indicazione dei corrispettivi richiesti; Al concessionario competono tutte le pratiche, le autorizzazioni e tutti i nulla osta richiesti dalle norme in vigore, gli oneri dell'imposta pubblicitaria, i rimessaggi e manutenzione del materiale pubblicitario; qualsiasi contratto pubblicitario e rapporto di sponsorizzazione che interessi la struttura ed i locali in concessione, non dovranno eccedere la durata della concessione medesima.

Il Comune di Camporeale si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o alle norme della morale comune; è parimenti vietata la pubblicità elettorale o comunque di partiti o formazioni politiche.

Art. 24 - Garanzia

Eventuali lavori che il concessionario vorrà realizzare, previa autorizzazione formale del Comune di Camporeale, dovranno essere garantiti dal convenzionato tramite polizza assicurativa o fideiussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto, che sarà svincolata solo a termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato da questa Amministrazione comunale con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti del Comune o da diverso soggetto individuato dallo stesso).

Art. 25 – Garanzia dei requisiti di capacità economica e finanziaria

Al fine di garantire il pagamento dei canoni che il Concessionario dovrà versare al Comune di Camporeale non essendo stati richiesti, per la tipologia dell'appalto, specifici requisiti di capacità economica e finanziaria, il Concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza fideiussoria “ pari al 50% dell'importo complessivo di €. 3.000,00 da allegare alla Convenzione da stipulare.

Art. 26 - Responsabilità

Il Comune di Camporeale è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.

Il Concessionario di Gestione è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali: assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

Il Concessionario di Gestione, per le ragioni di cui sopra, prima della sottoscrizione dell'atto di concessione, stipulerà con dei massimali adeguati, contratto assicurativo con una Società assicuratrice

di primaria importanza, a copertura della Responsabilità civile e dell'incendio (ricorso vicini c/o terzi).

Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o di altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Concessionario mediante la sottoscrizione del presente contratto assumerà a proprio carico le spese relative qualora imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

Il concessionario è altresì esclusivo responsabile per eventuali danni che verranno arrecati all'impianto.

A tal fine dovrà, prima della sottoscrizione dell'atto di concessione, versare un deposito cauzionale pari ad € 50.000,00 (anche tramite presentazione di apposita polizza fideiussoria "a prima richiesta") per i danni arrecati di cui all'art.4 e all'art.25;

Il gestore è inoltre responsabile di fronte al Comune di Camporeale dei danni arrecati, anche da terzi utenti autorizzati, alle strutture ed attrezzature della struttura;

Art. 27 - Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il soggetto concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Camporeale ed il foro competente sarà quello di Palermo.

Art. 28 – Penali

In caso di inadempimento, da parte del gestore, agli obblighi di cui al presente atto, saranno applicate le penali sotto riportate, in relazione alle seguenti fattispecie:

- mancata esecuzione dei servizi di pulizia accertata dall'Amministrazione Comunale € 120,00 per ogni episodio

- mancata osservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza, guardiana, ritardo nell'effettuare segnalazioni dovute: € 180,00 per ogni episodio

- applicazione di tariffe massime diverse da quelle stabilite dall'Amministrazione comunale: € 600,00 per ogni episodio

- mancato rispetto dell'art. 6, lett. C "Ore a canone Zero" nello specifico relative a mancato rispetto dell'apertura, della custodia e delle fasce di età e quant'altro nello stesso indicato € 400,00 per ogni episodio

È fatto salvo il diritto, da parte del Comune di Camporeale, di provvedere in proprio ovvero tramite ditta specializzata agli adempimenti trascurati dal gestore, ponendo i relativi costi a carico del gestore medesimo. Le inadempienze saranno unilateralmente rilevate dal Comune di Camporeale, se possibile alla presenza di incaricati del gestore, e trasmesse con lettera raccomandata al gestore.

Art. 29 - Rinuncia alla concessione

Il concessionario può rinunciare alla concessione per gravi e comprovati motivi, facendone richiesta all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; tale revoca ha effetto non prima di 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministrazione e, in ogni caso, dovrà essere assicurato il completamento dell'attività programmata per l'anno sportivo.

L'impianto dovrà essere riconsegnato in perfetto stato di agibilità; per il risarcimento di eventuali danni verificati dall'Ufficio Tecnico alla presenza del concessionario, l'Amministrazione potrà valersi della cauzione di cui all'art. 21.

Art. 30 - Revoca della concessione

Qualora l'Amministrazione Comunale abbia necessità per motivi di pubblico interesse di rientrare in possesso del bene oggetto della concessione potrà procedere alla revoca della concessione stessa;

In tal caso dovranno essere comunicati al concessionario i motivi di pubblico interesse; la riconsegna dell'impianto dovrà avvenire entro un termine non inferiore a tre mesi;

Il concessionario al quale sia stata revocata la concessione per motivi di pubblico interesse ha diritto, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo circa il risarcimento dei danni, al rimborso delle spese sostenute per opere di ristrutturazione, potenziamento e miglioria in proporzione alla riduzione della durata della concessione;

Costituisce causa di revoca (clausola risolutiva espressa) il mancato adempimento di uno o più obblighi o l'inosservanza di una o più clausole del presente capitolato di concessione o l'eventuale realizzazione di lavori senza le preventive autorizzazioni, previa diffida a rimuovere le inadempienze contestate entro 30 giorni;

In caso di reiterate inadempienze contrattuali, da parte del gestore, agli obblighi di cui al presente disciplinare, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il rapporto in ogni momento;

In tal caso, fatto salvo il risarcimento di danni eventualmente subiti dal Comune di Camporeale, al gestore sarà riconosciuto l'intero corrispettivo annuo, in dodicesimi, fino al mese in cui è stato attivato il recesso.

Art. 31 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla

sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Camporeale, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. Il Concessionario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune di Camporeale avrà facoltà di risolvere immediatamente la presente concessione mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

Il Concessionario di Gestione si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

Il Concessionario di Gestione si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi della presente concessione, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. Il Concessionario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione alla presente concessione, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Art. 32 – Variazioni del progetto

Il concessionario è tenuto ad attuare integralmente il progetto presentato in sede di offerta rispettando i tempi concordati con l'amministrazione comunale;

Eventuali variazioni del progetto relative sia agli investimenti che all'attività potranno essere ammesse solo previa discrezionale autorizzazione scritta dell'amministrazione.

Art. 33 – Consegna dei beni

A seguito della stipulazione del contratto che disciplina il rapporto concessorio il concedente procederà alla consegna dei beni al concessionario redigendo contestualmente apposito verbale da cui dovrà risultare lo stato di conservazione dei medesimi che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti;

Identica operazione dovrà essere effettuata al momento della restituzione dei beni da parte del concessionario.

Art. 34 - Riferimento al regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali

Quanto previsto nel presente capitolato viene integrato con il vigente regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali, per quanto compatibile.

Art. 35 - Spese

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore.

Sono altresì a carico del gestore tutte le altre spese non espressamente previste nel presente capitolato a carico del concessionario.

Sono altresì a carico del Concessionario le spese relative alle utenze idrica, elettrica e di fornitura del gas.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso, pubblicato all'albo pretorio dell'Amministrazione Appaltante e visibile sul sito istituzionale all'indirizzo internet: <http://www.comune.camporeale.pa.it> è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione Comunale. La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c. L'Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per l'affidamento della concessione. In caso di affidamento del servizio si precisa che esso sarà regolato da un capitolato d'oneri allegato alla lettera di invito che seguirà. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso dell'espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti. Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona della Geom. Francesco Foto e dell'Arch. Maurizio Parisi in qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i.

CONTATTI Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste all'Ufficio Tecnico nei giorni di LUNEDI' dalle 10,00 alle 13,30 e di MERCOLEDI' dalle 10,00 alle 13,00

ALLEGATO A (inserire nella busta A)
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

AL COMUNE DI CAMPOREALE
Via Marco Minghetti, 87 – 90043 Camporeale

OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per l'acquisizione di disponibilità all'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale "Campo di Calcetto" sito in Via E. Montale in Camporeale (PA).

In relazione all'avviso pubblico per l'individuazione di soggetti a cui affidare in concessione dell'impianto sportivo campo di Calcetto in oggetto

il sottoscritto nato a
..... il codice
fiscale/partita IVA..... in
qualità di del
seguito operatore economico con sede
in Via CAP Comune
.....PROV. telefono
..... fax e-
mail.....
PEC.....

D I C H I A R A

- di manifestare il proprio interesse all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo in oggetto e precisamente:

CAMPO DI CALCETTO sito in Via E. Montale in Camporeale (PA).

- di prendere atto che il sistema di individuazione del contraente avverrà in base a quanto stabilito dal suddetto avviso;
- di accettare i termini della disciplina contrattuale di cui al suddetto avviso ed alla convenzione relativa all'impianto d'interesse.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A I N O L T R E

Di partecipare alla manifestazione di interesse in qualità di
Capogruppo del raggruppamento

- Mandante del raggruppamento temporaneo costituito da:

Capogruppo _____

Mandante _____

di essere formalmente e regolarmente costituito nelle forme di legge previste (atto costitutivo e statuto registrato) e in possesso di Codice Fiscale e Partita IVA;

- di rientrare tra i soggetti di cui al paragrafo “Soggetti ammessi alla partecipazione e requisiti di ammissione” – dell’avviso di manifestazione d’interesse;
- che l’Associazione, il suo legale rappresentante e i componenti dell’organo direttivo non hanno subito sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
- che l’Associazione non è stata inadempiente rispetto ad obblighi assunti con l’Amministrazione Contraente in precedenti affidamenti;
- che nel caso di Associazione che si avvale di lavoro dipendente, anche ricorrendo a propri associati, viene rispettata la legge del 07/11/2000 n. 327 - valutazione dei costi di lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto – e la legge 68 del 12/03/1999 - norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- di rispettare gli adempimenti previsti dal D.Lgs N. 81/2008;
- di avere la sede operativa/filiale stabilmente funzionante nel bacino di utenza dell’impianto ovvero impegnarsi a costituirlo, in caso di assegnazione, prima della data di stipulazione della convenzione di gestione;
- di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d’ufficio, nonché ai sensi dell’art. 668 comma 1. del c.p.p. emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l’Associazione decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.

Infine C H I E D E Che le comunicazioni inerenti il presente avviso siano inviate ai seguenti recapiti:
indirizzo: _____

TELEFONO: _____ FAX: _____

PEC : _____

E-MAIL: _____

(Luogo) _____, (data) _____

(firma leggibile e per esteso) _____

NB: il presente modello va presentato e compilato e sottoscritto da ciascuna Associazione in caso di Raggruppamento temporaneo;

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

ALLEGATO A

Descrizione Importo Note Canone orario antimeridiano (Ore 9:00 – 13:00)

Importo massimo applicabile € 40,00 Iva inclusa.

Per canone orario si intende l'uso dell'intero impianto per un ora nelle ore stabilite dal Concessionario, indipendentemente dal numero di utenti, nelle ore antimeridiane e comprensivo dell'uso degli spogliatoi e, eventualmente, della tribunetta. L'importo è quello massimo applicabile rimanendo facoltà del Concessionario di richiedere importi minori.

Canone orario pomeridiano (a partire dalle ore 15:00 senza utilizzo di illuminazione artificiale)

Importo massimo applicabile € 50,00 Iva inclusa

Per canone orario si intende l'uso dell'intero impianto per un'ora nelle ore stabilite dal Concessionario, indipendentemente dal numero di utenti, nelle ore pomeridiane ma comunque privo di illuminazione artificiale e comprensivo dell'uso degli spogliatoi e, eventualmente, della tribunetta. L'importo è quello massimo applicabile rimanendo facoltà del Concessionario di richiedere importi minori.

Canone orario notturno Importo massimo applicabile € 60,00 Iva inclusa

Per canone orario si intende l'uso dell'intero impianto per un ora nelle ore stabilite dal Concessionario, indipendentemente dal numero di utenti, nelle ore notturne (con illuminazione artificiale) e comprensivo dell'uso degli spogliatoi e, eventualmente, della tribunetta. L'importo è quello massimo applicabile rimanendo facoltà del Concessionario di richiedere importi minori.